



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale


Roma, 11 e 12 febbraio 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**

Dicembre 2015 - Gennaio 2016

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 febbraio 2016 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini
---	---	--

### Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome

Dicembre - Gennaio 2016

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
244/2015*	Principale	Provincia autonoma di Trento, Trentino-Alto Adige	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	GU 48/2015
246/2015	Principale	Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione Siciliana	GU 49/2015  Finanza regionale; coordinamento finanza pubblica
249/2015	Principale	Valle d'Aosta, Province autonome BZ e Trento, Friuli Venezia Giulia, Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	GU 49/2015  Finanza regionale; coordinamento finanza pubblica
252/2015	Principale	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri		GU 49/2015  Finanza regionale



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

254/2015	Principale	Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri		GU 49/2015 Finanza regionale
255/2015*	Principale	Valle d'Aosta, Province autonome Bolzano e Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	1) estinzione giudizio; 2) cessazione materia contendere	GU 49/2015
257/2015*	Principale	Trentino-Alto Adige	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione giudizio	GU 49/2015
258/2015*	Principale	Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione giudizio	GU 49/2015
259/2015*	Conflitto attribuzione tra enti	Provincia autonoma Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione giudizio	GU 49/2015



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

263/2015	Principale	Valle d'Aosta, Province autonome Trento e Bolzano, Trentino-Alto Adige, Friuli- Venezia Giulia, Regione siciliana, Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione	GU 50/2015 Finanza regionale
265/2015*	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Dichiarazione improcedibilità ricorso	GU 51/2015
267/2015*	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	GU 51/2015
268/2015*	Principale	Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	GU 51/2015
271/2015*	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	GU 51/2015
273/2015	Principale	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	GU 52/2015 Finanza regionale



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

276/2015*	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	GU 52/2015
1/2016	Principale	Province autonome Trento e Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	GU 3/2016 turismo, governo del territorio (urbanistica), ordinamento civile
2/2016	Incidentale	Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento	Provincia autonoma di Trento		GU 3/2016 Assistenza e servizi sociali
3/2016	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri		GU 3/2016 finanza regionale

\* le ordinanze nn. 244, 255, 257, 258, 259, 265, 267, 268, 271, 276 del 2015 e nn. 5 e 6 del 2016 non sono state schedate



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 3 dicembre 2015, n. 246 (G.U. 49/2015)

**Materia:** finanza regionale; coordinamento finanza pubblica

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 36, 37 e 43 Statuto regionale; art. 2, primo comma, DPR n. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, commi primo e sesto, Cost., nel testo novellato dalla l. cost. n. 1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), anche in rif. all'art. 10 l. cost. n. 3/2001

**Ricorrente:** Province autonome di Bolzano e di Trento, Regione siciliana (ricorsi nn. 11, 14 e 17 2014)

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 1, commi 157, 179, 431, 432, 433, 434 e 435, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 179, l. cit., nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 431 a 435, l. cit., nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
- 3) estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente all'art. 1, commi 157, 179, 431, lettera b), e 435, l. cit.;
- 4) estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento, limitatamente all'art. 1, commi 157 e 179, l. cit.;

### **Annotazioni:**

La Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento e la Regione siciliana hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge di stabilità 2014.

La Corte, riuniti i ricorsi, limita l'esame delle questioni relative ai soli commi 157, 179, 431, 432, 433, 434 e 435 dell'art. 1 della legge citata, riservando la decisione sulle altre questioni a separate pronunce.

Le disposizioni impugnate destinano a fondi statali le risorse derivanti: dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio (art. 1, commi 157 e 179) e dal contrasto all'evasione fiscale (art. 1, comma 431). Le altre norme impugnate indicano le finalità per le quali vengono utilizzate le risorse assegnate al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», istituito dal comma 431 (art. 1, comma 432); prevedono che il Documento di economia e finanza indichi, fra le altre cose, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione di cui al comma 431 (art. 1, comma 433); stabiliscono che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza valuti gli incassi derivanti dal contrasto all'evasione e che tali maggiori risorse siano iscritte nel Fondo (art. 1, comma 434); riassegnano al Fondo, per il 2014, le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione (art. 1, comma 435).



Tutte le ricorrenti si dolgono che le richiamate disposizioni introdurrebbero una riserva allo Stato delle maggiori entrate da esse previste, senza tuttavia rispettare i presupposti legittimanti la riserva fissati dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con memorie di analogo contenuto, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate. Nel merito, ad avviso della difesa statale, le norme impugnate sarebbero espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, imposti dall'emergenza finanziaria e integrerebbero i requisiti statutariamente previsti per la valida apposizione della riserva da parte dello Stato. Con specifico riguardo all'impugnativa del comma 179 da parte della Regione siciliana, l'Avvocatura ritiene soddisfatte le condizioni richieste dallo statuto per la riserva erariale, in quanto si tratterebbe di un'entrata nuova e specificamente destinata al «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

Nelle more del giudizio, le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno raggiunto con lo Stato un accordo in materia di finanza pubblica: conseguentemente, esse hanno rinunciato al ricorso e, vista l'accettazione della rinuncia, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo con riferimento alle questioni di legittimità promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano limitatamente ai commi 157, 179, 431, lettera b), e 435, dell'art. 1 della legge n. 147/2013; nonché in riferimento alle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento, limitatamente ai commi 157 e 179.

Nonostante abbia raggiunto un analogo accordo, la Regione siciliana non ha rinunciato al ricorso: di conseguenza, restano oggetto di decisione nel merito, respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, le sole questioni promosse dalla Regione medesima limitatamente al comma 179, nonché ai commi da 431 a 435 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.

La Regione siciliana ha lamentato che l'impugnato comma 179, ove disponesse una riserva in favore dello Stato delle maggiori entrate da esso previste, violerebbe gli artt. 36 e 37 dello statuto regionale, nonché l'art. 2, primo comma, DPR n. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). Secondo la Regione, infatti, la riserva allo Stato di queste maggiori entrate non sarebbe stata prevista in modo esplicito; tali entrate non sarebbero nuove; né sarebbe soddisfatto il requisito della «copertura di nuove specifiche spese», essendo generica e indistinta la loro destinazione al «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

Nel merito, la Corte ha ritenuto la questione fondata.

Secondo la Corte, infatti, la norma denunciata, pur non formulando in termini espliciti una previsione di riserva allo Stato, nella sostanza equivale a una riserva all'Erario del maggior gettito derivante dalle disposizioni da essa richiamate, riserva che è legittima solo qualora, secondo costante giurisprudenza costituzionale, operino tre condizioni concomitanti: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (ex plurimis, sentenza n. 241 del 2012).

Nel caso di specie la Corte ha osservato che non si riscontra la specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato. Con riguardo a precedenti disposizioni di incremento del medesimo «Fondo per interventi strutturali di politica economica», mediante devoluzione ad esso, in un caso, di un aumento dell'imposta di bollo (sentenza n. 145/2014), e, in un altro caso, di un aumento dell'imposta sui fondi pensione (sentenza n. 176/2015), la Corte, infatti, ha ritenuto che tale destinazione non può considerarsi specifica «identificandosi con le finalità generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento è volta». Ne deriva che, in mancanza della «specificità



destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato” le maggiori entrate di cui all’impugnato art. 1, comma 179, l. cit., non possono considerarsi riservate allo Stato, non potendosi applicare le disposizioni eccezionali previste dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione in materia, rispondendosi per contro la regola generale secondo cui le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del territorio della Regione, dirette o indirette, comunque denominate, sono devolute alla Regione medesima.

In via cautelativa la Regione siciliana ha impugnato anche i commi da 431 a 435 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto, dell’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché degli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), anche in riferimento all’art. 10 l. cost. n. 3/2001.

Secondo la ricorrente, le entrate previste da tali disposizioni, in quanto provenienti dalla lotta all’evasione, sarebbero prive del requisito della novità.

Nel merito, la Corte giudica la questione fondata, formulando considerazioni analoghe a quelle già effettuate in un recente precedente (sentenza n. 241 del 2012).

Con riguardo ad un’analogha disposizione che riservava allo Stato le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione, la Corte aveva precisato che «le entrate tributarie in esame (derivanti dal contrasto all’evasione fiscale) fanno riferimento ad altre entrate tributarie. La tipologia di tali maggiori entrate è, perciò, diversa a seconda dell’entrata cui si riferiscono, cioè, a seconda dell’oggetto delle singole evasioni fiscali. Ne segue che, ove l’evasione abbia ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all’Erario in base alla normativa statutaria, la questione deve essere dichiarata non fondata [...]. Ove, invece, l’evasione abbia ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, è necessario valutare [...] se la riserva del gettito all’Erario sia conforme alla normativa statutaria siciliana» (sentenza n. 241 del 2012). In quel caso, la Corte ha ritenuto insussistente il requisito della novità dell’entrata, «perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un “nuovo provento”».

Anche nel caso in esame, secondo la Corte, le risorse di cui agli impugnati commi da 431 a 435, che derivano dalla lotta all’evasione fiscale, non costituiscono entrate nuove e dunque lo Stato non ha alcun titolo per incamerare il relativo gettito. Pertanto, limitatamente alle maggiori risorse provenienti dall’attività di contrasto all’evasione di entrate non nominativamente riservate allo Stato, la loro destinazione al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» non è conforme allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione. Sono rimasti assorbiti gli ulteriori profili di censura.





Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 3 dicembre 2015, n. 249 (G.U. 49/2015)

**Materia:** bilancio e contabilità pubblica

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) ed l), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e della normativa di attuazione statutaria di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) ed ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza.

**Ricorrente:** Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e di Trento, e Regione siciliana

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014)

**Esito del giudizio:** la Corte costituzionale dichiara:

1) estinti i processi, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della l. 147/2013, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano;

2) cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della l. 147/2013, promosse, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) ed l), 12, 48-bis e 50 della l.cost. 4/1948 nonché agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l.cost. 3/2001 ed alla normativa di attuazione statutaria di cui alla l. 724/1994, alla l. 690/1981 ed ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;

3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della l. 147/2013, promossa, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana.

### Annotazioni

Le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione siciliana hanno promosso questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della l. 147/2013 e, fra queste, dell'art. 1, comma 481.

La Corte riunisce i ricorsi e li esamina congiuntamente limitatamente al comma 481 del citato art. 1, che è stato censurato per motivi, almeno in parte, coincidenti nella sostanza.



La predetta norma è impugnata da tutte le ricorrenti nella parte in cui impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime «assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ad esclusione della Regione siciliana, e che, «[f]ino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27», l'importo del concorso finanziario «è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».

Il citato art. 1, comma 481, secondo la Regione autonoma Valle d'Aosta, sarebbe manifestamente lesivo dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale e inciderebbe iure imperii sulle entità delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, in violazione dello statuto speciale che attribuisce in via esclusiva alla normativa di attuazione statutaria tale compito. Esso, infine, violerebbe sia il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., che dovrebbe permeare la materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale, sia il principio di ragionevolezza, poiché l'accantonamento, disposto a favore dello Stato, finirebbe per operare immediatamente ed illimitatamente nel tempo, in violazione dell'art. 3 Cost. e, corrispondentemente, delle descritte prerogative regionali.

Anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia denuncia la predetta norma per violazione dell'autonomia regionale finanziaria ed organizzativa, in specie con riferimento alla gestione del servizio sanitario, per lesione del principio dell'accordo che dovrebbe presiedere ai rapporti finanziari tra Stato e Regione, nonché della procedura di revisione dello statuto ed in specie delle norme finanziarie di esso.

Analoghe censure sono svolte dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, che denunciano la lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria provinciale, nonché il contrasto con le disposizioni statutarie che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica statale e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso.

Nelle more del giudizio, le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno raggiunto con lo Stato accordi in materia di finanza pubblica. Ne è seguita, da parte di tali ricorrenti, per quanto qui interessa, la rinuncia ai ricorsi.

Tale rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai giudizi promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome.

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiarato pertanto l'estinzione dei processi relativi ai predetti giudizi.

In difetto di accettazione della rinuncia, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

La Corte procede pertanto all'esame del ricorso della Regione siciliana con riguardo alle censure promosse nei confronti del citato art. 1, comma 481.

Con l'art. 1, comma 481, della l. 147/2013, si dispone per l'anno 2015 e a decorrere dal 2016 un'ulteriore riduzione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato. E' prevista l'esclusione della Regione siciliana dal meccanismo applicato alle altre autonomie speciali per l'attuazione del risparmio e si ribadisce che tale esclusione dipende solo dal diverso sistema di finanziamento dell'assistenza sanitaria.



La Regione siciliana contesta che l'art. 1, comma 481, escludendola dalle procedure d'intesa, previste per la determinazione del concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, violerebbe il principio costituzionale di leale collaborazione che deve presiedere e regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica.

Tale norma, inoltre, determinando la riduzione del livello di concorso statale alle spese sanitarie, influirebbe sul livello delle prestazioni sanitarie della Regione siciliana e sulla possibilità della stessa di esercitare le relative funzioni amministrative, rendendo ben più gravoso il raggiungimento degli obiettivi già concordati con lo Stato in sede di Piano di rientro sanitario.

La ricorrente ritiene che l'unilaterale valutazione del fabbisogno sanitario sarebbe lesiva delle prerogative regionali, di cui agli artt. 17, lettere b) e c), e 20 del r.d.lgs.455/1946, in quanto assunta senza tener conto delle esigenze della sanità siciliana, impegnata, in base al Piano di rientro, nella razionalizzazione e nel contenimento della spesa.

La Corte ritiene che la questione sia inammissibile.

La ricorrente sostiene che la riduzione del fabbisogno sanitario e del relativo finanziamento interferirebbe con l'attuazione del Piano di rientro sanitario cui essa è soggetta. Sono evocati non già parametri finanziari, ma statutari, relativi alla potestà legislativa regionale ed alle corrispondenti funzioni amministrative in materia di «igiene e sanità pubblica» e di «assistenza sanitaria», accanto al principio di leale collaborazione.

La pretesa violazione del principio di leale collaborazione è apoditticamente desunta dalla mancata previsione, per la sola Regione siciliana di procedure d'intesa previste per la determinazione del concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nessun argomento è impiegato per dimostrare come la norma censurata, che si correla all'adozione di misure di contenimento dei costi sanitari forieri di una riduzione di spesa, possa ostacolare l'attuazione del Piano di rientro, volto al riequilibrio del Servizio sanitario regionale.

Al riguardo, rammenta la Corte di aver già avuto occasione di rilevare che «tale pretesa interferenza ben avrebbe potuto essere argomentata in maniera chiara dalla Regione, considerate le prescrizioni dettate dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in ordine al rapporto tra spese sanitarie e disciplina del bilancio regionale, in modo da garantire "un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard" (sentenza n. 51 del 2013, pronunciata proprio nei confronti della Regione siciliana)» (sentenza n. 125 del 2015).

Nonostante tale richiamo, tuttavia, nel ricorso in esame non c'è traccia di un simile itinerario argomentativo.

Pertanto, la Corte conclude che le argomentazioni svolte dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione «non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale».



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 252 (G.U. 49/2015 )

**Materia:** Finanza regionale

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Artt. 14, lett. o), 36, 37 e 43 dello Statuto della Regione siciliana; artt. 81, 119, quarto comma, Cost.; art. 10 l. cost. 3/2001; principio di leale collaborazione

**Ricorrente:** Regione siciliana (ricorso n. 17/2014)

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Art. 1, commi 639, 703 e 730, legge n. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e provinciale dello Stato – Legge di stabilità 2014)

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione

### **Annotazioni:**

La Regione si duole innanzitutto dell'istituzione dell'imposta comunale unica (IUC) perché essa farebbe salva comunque la precedente disciplina in materia di IMU; di seguito, poi, riproduce le censure già mosse contro l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 nel ricorso iscritto al n. 39 del reg. ric. 2012 (non ancora deciso al momento della proposizione del presente ricorso), nel quale aveva lamentato la violazione delle proprie prerogative statutarie avvenuta con le modalità istitutive dell'imposta municipale propria (IMU).

La ricorrente sostiene inoltre che con le suddette disposizioni lo Stato, sottraendo risorse finanziarie ai Comuni, farebbe gravare sulla Regione l'onere di nuove e diverse competenze senza il previo esperimento delle procedure di cui all'art. 43 dello statuto, arrecando una grave ripercussione sul bilancio regionale tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni proprie.

Richiama quanto affermato dalla Corte dei conti in sede di parifica del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012, secondo la quale il bilancio regionale avrebbe subito mancati accertamenti in entrata pari ad oltre 900 milioni di euro per effetto delle varie discipline che imponevano riserve ed accantonamenti operati dallo Stato sul gettito delle entrate di spettanza regionale.

Con particolare riguardo al comma 730 la Regione siciliana fa presente che detta norma produrrebbe effetti sostanzialmente ablativi nei confronti dei Comuni siciliani per quanto riguarda il gettito dell'IMU che viene acquisito al Fondo di solidarietà comunale. Da ciò deriverebbe un grave depauperamento degli enti locali siciliani ed inoltre, a seguito di tale depauperamento, la Regione sarebbe costretta a garantire un'integrazione delle risorse a favore di questi ultimi per evitare gravi squilibri finanziari ai loro bilanci. Ciò si rifletterebbe sull'equilibrio finanziario della stessa Regione, che non potrebbe attingere al gettito IMU contrariamente a quanto spetterebbe secondo le norme dello statuto invocate.

La Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili osservando che tali disposizioni si limitano a prevedere l'istituzione dell'imposta comunale unica (IUC) ed a confermare la precedente disciplina in materia di imposta municipale unica (IMU). La ricorrente non chiarisce in alcun modo per quale ragione l'istituzione di tale imposta si porrebbe in contrasto con i parametri invocati, limitandosi a riprodurre argomentazioni presenti in precedenti ricorsi aventi ad oggetto disposizioni diverse anche se accomunate dalla stessa materia della fiscalità territoriale. Per queste censure quindi il



ricorso non raggiunge «quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale (ex plurimis, sent. 312/2013; 88/2014; 215/2015)

Le censure rivolte all'art. 1, comma 730, della legge n. 147/2013 sono ritenute dalla Corte in parte inammissibili e in parte non fondate.

Sono inammissibili per genericità le questioni sollevate in riferimento agli artt. 37 e 43 dello statuto della Regione siciliana ed all'art. 2 del DPR n. 1074/1965 e al principio di leale collaborazione.

Le prospettazioni della ricorrente sono accomunate alle precedenti dal carattere assolutamente generico, per quel che riguarda il riferimento ai parametri sopraindicati. In particolare, non viene affatto precisato perché una disposizione afferente al funzionamento del Fondo di solidarietà comunale sarebbe lesiva delle prescrizioni statutarie relative all'accertamento dei redditi delle imprese industriali e commerciali e perché il funzionamento del suddetto Fondo, che presenta un carattere applicativo in ambito nazionale, debba essere condizionato dalle norme di attuazione dello statuto siciliano.

Sono state invece ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della legge n. 147/2013 in riferimento agli artt. 119, quarto comma, e 81 Cost., e agli artt. 14, lettera o), e 36 dello statuto della Regione siciliana dal momento che la Regione sostiene che la propria autonomia finanziaria sarebbe lesa dalla disciplina del Fondo di solidarietà, in quanto questa inciderebbe direttamente sul fabbisogno finanziario della Regione stessa ed anche indirettamente, per via del preteso depauperamento degli enti locali siciliani, in relazione al quale – per effetto della competenza di cui all'art. 14, lett. o), dello statuto – la ricorrente dovrebbe intervenire a sostegno.

La Corte ha ritenuto tali censure non fondate.

Nella sentenza viene ricordato che per quanto riguarda l'attuazione della riforma della fiscalità territoriale delle autonomie speciali ex art. 27 della legge 42/2009, è stato più volte dichiarato che «non risulta rispettato da parte dello Stato il metodo pattizio sotto il profilo sia procedurale che sostanziale» poiché «la riforma in materia di federalismo fiscale non può [...] comprimere, con modalità indirette e senza contraddittorio in ordine alla sostenibilità delle stesse, le condizioni particolari di autonomia previste dai rispettivi statuti». A tal fine, pur dovendosi ritenere l'impossibilità «per questa Corte di esercitare una supplenza, dettando relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato [...] le stesse autonomie speciali sono, comunque, titolari di un potere di iniziativa per un esame partecipe, insieme allo Stato, delle questioni di comune rilevanza in tema di relazioni finanziarie ed alla conseguente evoluzione normativa in senso conforme ai canoni costituzionali» (sent. 155/2015).

Con la censura in esame, tuttavia, non viene colpita la disciplina fiscale dell'IMU bensì quella del Fondo di solidarietà comunale che – in quanto sostitutivo dei trasferimenti statali agli enti locali – riguarda le modalità di finanziamento della generalità dei Comuni in ambito nazionale (ad eccezione di quelli ricadenti nel territorio delle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano).

Sotto questo profilo, se è vero che l'IMU di spettanza dei Comuni siciliani viene sottratta agli stessi per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato al fine di alimentare il Fondo di solidarietà comunale, tale partecipazione è tuttavia correlata ad una simmetrica partecipazione dei Comuni stessi alle risorse affluite in detto Fondo. Ciò risulta con chiarezza dai plurimi provvedimenti



attuativi in tema di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale ed in particolare dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2013, 1° dicembre 2014 e 10 settembre 2015.

Tenuto conto di tale articolazione bidirezionale dei flussi finanziari afferenti all'IMU (che caratterizza sia le Regioni a statuto ordinario, sia la Regione siciliana, sia la Regione autonoma Sardegna), la ricorrente non fornisce la prova dell'incidenza negativa della disposizione impugnata sul bilancio dei suoi Comuni né su quello proprio. Tale prova non viene dedotta né in termini macroeconomici, cioè di saldi complessivi delle relazioni finanziarie tra Fondo di solidarietà e Comuni siciliani, né in termini di sproporzione tra il gettito IMU versato da singoli enti locali e la quota agli stessi ridistribuita dal Fondo.

Proprio in relazione a questioni in materia di relazioni finanziarie con lo Stato promosse dalla Regione siciliana, la Corte ha avuto modo di precisare «che nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo [...]. Tuttavia, l'assenza di tali elementi e la negativa incidenza sulla sana gestione finanziaria non possono essere lamentate senza una puntuale individuazione delle componenti economiche e contabili assunte a riferimento della doglianza. Sotto questo profilo, è onere indefettibile del ricorrente allegare [...] gli elementi finanziari [...] i quali non possono essere soltanto affermati bensì debbono essere puntualmente documentati [...] se del caso richiedendo alla parte resistente, ove non altrimenti reperibili, i dati finanziari analitici correlati ai profili disfunzionali censurati» (sent. 246/2012).

Se è fuor di dubbio che lo Stato possa, nell'ambito delle manovre di finanza pubblica, disporre in merito alla disciplina sostanziale delle risorse di competenza degli enti territoriali, anche determinando riduzioni della loro disponibilità finanziaria «purché appunto non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa» (sent. 138/1999), le censure regionali rivolte al preteso depauperamento non possono essere accolte poiché non forniscono prova di una grave alterazione nel rapporto tra complessivi bisogni dell'ente territoriale e mezzi finanziari per farvi fronte (sent. nn. 23/2014 e 29/2004).





Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 18 novembre – 3 dicembre 2015, n. 254 (G.U. 49/2015)

**Materia:** finanza regionale

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 48 e 49 legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); all'art. 119 Cost.; artt. 4 e 36 dello statuto siciliano (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); art. 2, primo comma, D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

**Ricorrente:** Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 10/2014), Regione autonoma Trentino-Alto Adige (ric. n. 15/2014) Regione siciliana (ric. n. 17/2014)

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 1, comma 487, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

**Esito del giudizio:** la Corte dichiara:

- 1) estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
- 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 48 e 49 dello statuto speciale e all'art. 119 della Costituzione;
- 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 4 e 36 dello statuto e all'art. 2, primo comma, del D.P.R.1075/1965.

### **Annotazioni:**

Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e la Regione siciliana hanno impugnato, fra gli altri, il co. 487, dell'art. 1, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che stabilisce che «I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48».

Il comma 48 prevede due diversi fondi: il «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e il «Fondo di garanzia per la prima casa».

Il richiamato co. 486 dispone che per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino quattordici volte il trattamento minimo INPS, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà pari al 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo, fino a quello di venti volte il trattamento minimo INPS; nonché pari al 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte tale trattamento. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191.

Pertanto, secondo i principi di cui al co. 486, le risorse derivanti alla Regione dall'applicazione del contributo di solidarietà, anche per i vitalizi previsti per chi ha ricoperto funzioni pubbliche elettive, sarebbero destinate allo Stato per il finanziamento dei suindicati Fondi.



La Corte riunisce i ricorsi e dichiara innanzitutto l'estinzione del processo in riferimento alle questioni di legittimità promosse dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige che, nelle more del giudizio, ha raggiunto con lo Stato un accordo in materia di finanza pubblica al quale è seguita la rinuncia al ricorso e l'accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Decide quindi sui ricorsi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione siciliana, sebbene anche quest'ultima abbia raggiunto un analogo accordo, senza però rinunciare al ricorso.

Nel merito la Corte ritiene inammissibile la questione promossa dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che denuncia la violazione della propria autonomia finanziaria, in quanto la disposizione impugnata imporrebbe un ingiustificato trasferimento allo Stato di risparmi di spesa ad essa spettanti, ai sensi degli artt. 48 e 49 dello statuto.

La Regione infatti, presupponendo che si tratti di «entrate tributarie erariali», ritiene che i risparmi di spesa previsti dalla norma impugnata siano illegittimamente riversati al bilancio statale e li rivendica, per la quota di sua spettanza, in attuazione dell'art. 48 dello statuto che le garantisce l'autonomia finanziaria e dell'art. 49 che, a tal fine, le attribuisce appunto una «quota fissa» di una serie di «entrate tributarie erariali riscosse nel territorio» ed espressamente elencate.

Secondo la Corte però la Regione può lamentare una lesione della propria autonomia finanziaria, solo ove dimostri che la fonte di provenienza di quei risparmi sia di natura tributaria. Essa invece non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla natura tributaria di tali risparmi e quindi della loro riconducibilità alle risorse spettanti alla Regione stessa ai sensi dell'art. 49 dello statuto.

Tale lacuna argomentativa rende inammissibile la questione.

Inammissibile è inoltre la censura secondo cui le risorse sottratte ai sensi della norma impugnata, sarebbero illegittimamente impiegate dallo Stato per l'attuazione di politiche in materie di competenza regionale, in violazione dell'art. 119 Cost.

Sul punto la Corte, nel richiamare la clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale 3/2001, evidenzia che la Regione, ai fini del riconoscimento del suo diritto alle risorse in discussione, ha evocato gli artt. 48 e 49 dello statuto e richiamato anche l'art. 119 Cost. mentre ritiene che «avrebbe dovuto quanto meno spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale [...], le invocate norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale» (sent. n. 202/2005).

La mancanza di tale spiegazione determina, pertanto, l'inammissibilità della censura.

La Regione siciliana ritiene invece che l'eventuale obbligo di adottare una misura di contenimento della spesa, sulla base dei principi di cui al comma 486, leda l'art. 4 dello statuto, perché la determinazione dei trattamenti di quiescenza erogati al personale e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana rientra nella potestà regolamentare della stessa Assemblea regionale.

Secondo la Corte la questione è inammissibile per carenza di autonomia lesività della disposizione impugnata (sent. n. 77/2015), essa infatti non lede le competenze statutarie dell'Assemblea regionale siciliana, in quanto non pone espressamente alcun obbligo di risparmiare, ma ne rimette la decisione all'esercizio di un atto di autonomia da parte della Regione.

La Corte precisa infatti che il co. 487, nel demandare alle Regioni l'adozione delle misure di contenimento della spesa, sulla base dei principi di cui al comma 486, prevede che ciò avvenga «nell'esercizio della propria autonomia», facendo in tal modo salva l'autonomia regionale.

La Regione siciliana lamenta in subordine la violazione dell'art. 36 dello statuto regionale e dell'art. 2, primo co., del D.P.R. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), in quanto ritiene che la destinazione al fondo di cui al co. 48 dei risparmi previsti dalla norma impugnata non sarebbe specifica.





Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

La Corte ritiene anche questa questione inammissibile e sul punto precisa che, come i parametri statutari evocati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, anche l'art. 36 dello statuto siciliano e l'art. 2 del D.P.R. 1074/1965 fanno riferimento ad «entrate tributarie erariali riscosse sul territorio» che spettano alla Regione e che, a determinate condizioni, possono essere eccezionalmente riservate allo Stato.

Quindi la Regione siciliana, per contestare la mancanza del requisito della specifica destinazione di tali risparmi al bilancio statale, avrebbe dovuto preventivamente dimostrare che si tratta di tributi.

La Corte evidenzia pertanto che, anche in questo caso, l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla natura tributaria dei richiamati risparmi determina l'inammissibilità della questione.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 3 dicembre 2015, n. 263/2015 (G.U. 50/2015)

**Materia:** finanza regionale

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)

**Ricorrenti:** Regione autonoma Valle d'Aosta (ric. n. 7/2014), Sardegna (ric. n. 9 del 2014), Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 10 del 2014), Trentino-Alto Adige (ric. n. 15 del 2014), Regione siciliana (ric. n. 17 del 2014) e Province autonome di Bolzano (ric. n. 11 del 2014) e di Trento (ric. n. 14 del 2014)

**Resistente:** Presidente Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 1, commi 427, 429, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014)

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato:

- 1) estinti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i giudizi promossi dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- 2) cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 429, legge cit., promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;
- 3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, legge cit., promosse, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana;
- 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, legge cit., promosse, in riferimento all'art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana.

**Annotazioni:** Le Regioni autonome Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Regione siciliana e le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana e la Provincia autonoma di Trento hanno inoltre promosso, con i medesimi ricorsi, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 427, legge n. 147/2013. La Corte ha riunito i ricorsi, riservando a separate decisioni la trattazione delle questioni relative alle altre disposizioni impugnate.

Dal momento che, nelle more del giudizio, le Regioni autonome Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno raggiunto con lo Stato accordi in materia di finanza pubblica, esse hanno rinunciato ai ricorsi. Laddove è intervenuta l'accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte ha dichiarato l'estinzione dei relativi giudizi. In difetto di accettazione e di un interesse da parte dello Stato a coltivare i giudizi, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.



Nonostante abbia raggiunto un analogo accordo, la Regione siciliana non ha rinunciato ai ricorsi. La Corte dunque procede a vagliare il solo ricorso della Regione siciliana, previo esame del contenuto delle disposizioni impugnate.

L'art. 1, comma 429, impugnato, prescrive e quantifica un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni, per gli anni 2015, 2016 e 2017, e degli enti locali, per gli anni 2016 e 2017. Il contributo dovuto dalle Regioni è costituito dal risparmio conseguente alle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi e di ottimizzazione dell'uso degli immobili, previste dall'art. 1, comma 427, impugnato.

Secondo la Regione ricorrente, entrambe le disposizioni censurate violerebbero l'art. 43 dello statuto di autonomia, perché prevedono misure di finanza pubblica senza l'intesa con la Regione.

La Regione siciliana ritiene inoltre violati l'art. 36 dello statuto regionale speciale e l'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto le disposizioni impugnate avrebbero operato una «dissimulata riserva» di entrate tributarie a favore dello Stato in difetto dei presupposti a tal fine previsti.

La ricorrente sostiene, infine, che le norme censurate avrebbero leso gli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., perché rendono «estremamente difficile» per la Regione il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico. Lo Stato avrebbe perseguito tali obiettivi a favore del proprio bilancio e «a scapito» di quello regionale.

Questa questione è dichiarata inammissibile, nella parte in cui la Regione prospettata la violazione degli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, per incertezza e oscurità della censura.

Al riguardo la Corte osserva, infatti, che la Regione siciliana sostiene che l'art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013 comporterebbe una «dissimulata riserva senza osservare la sussistenza dei requisiti di legittimità in particolare del requisito della novità dell'entrata» tributaria, ma non enuncia in maniera adeguata, chiara e intelligibile le ragioni che dovrebbero sostenere tale conclusione. Nessun argomento, tra quelli sviluppati nel ricorso, consente di comprendere come la norma impugnata, che è univocamente diretta a ridurre il livello della spesa regionale, possa avere una qualche attinenza con il diverso istituto della riserva allo Stato del gettito di tributi spettanti, in linea di principio, alla Regione, in quanto riscossi sul suo territorio.

Per le stesse ragioni è dichiarata inammissibile anche la censura relativa alla violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, desunto dagli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost..

Nel merito, l'ulteriore questione relativa alla violazione dell'art. 43 dello statuto di autonomia è dichiarata non fondata.

Sul punto la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale. È vero che rispetto a questi ultimi merita di essere privilegiata la via dell'accordo, con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», ma è anche vero che quel principio, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale. Inoltre tale principio non è stato recepito dallo statuto di autonomia della Regione siciliana o dalle norme di attuazione di esso. È proprio per questa ragione, continua la Corte, che l'art. 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009 prevede che le autonomie speciali concorrano al patto di stabilità interno «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti», nel presupposto che tali fonti non abbiano



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

ancora provveduto a disciplinare la materia e non abbiano, allo stato, recepito il principio pattizio nelle forme necessarie a renderlo opponibile al legislatore ordinario. Perciò, l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo, pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali.

Ciò premesso, la Corte osserva ulteriormente che il citato art. 27 stabilisce una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, così da configurarsi quale presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti. Perciò la deroga a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 non potrebbe validamente trasformarsi da transitoria eccezione a stabile allontanamento dalle procedure previste da quest'ultimo articolo.

Alla luce dei principi richiamati, la Corte dichiara la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147/2013 non fondata in riferimento all'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 1 - 22 dicembre 2015, n. 273 (G.U. 52/2015)

**Materia:** finanza regionale

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 statuto Regione siciliana (regio decreto legislativo 455/1946 convertito dalla legge costituzionale 2/1948) e art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché principio di leale collaborazione

**Ricorrente:** Regione siciliana

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 1, comma 11, legge 89/2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria) e art. 50, comma 10, decreto-legge 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 89/2014

**Esito del giudizio:**

- a) dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 11, legge 89/2014;
- b) dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 50, comma 10, decreto-legge 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 promossa in riferimento agli artt. 14, 17, 37 e 38 dello statuto;
- c) dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 50, comma 10, decreto-legge 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 promossa in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione

**Annotazioni:**

La Regione siciliana ha promosso alcune questioni di legittimità costituzionale relative alle disposizioni di legge indicate in epigrafe.

In particolare, l'art. 1, comma 11, della legge 89/2014 prevede che qualora uno o più decreti legislativi attuativi della delega in materia fiscale determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede mediante compensazione con le risorse finanziarie recate da decreti legislativi presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. Al fine di garantire la compensazione, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 36 dello statuto speciale e dell'art. 2 del D.P.R. 1074/1965, di attuazione dell'autonomia finanziaria, in quanto è previsto che «le iniziative legislative dirette ad alleggerire la pressione tributaria, che si traducono in minori entrate tributarie spettanti alla Regione ricorrente, trovino compensazione in risorse riservate al Ministero».

La seconda disposizione censurata prevista all'art. 50, comma 10, del decreto-legge 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi precedenti «ai fini della



compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento».

Secondo la Regione ricorrente, tali previsioni lederebbero l'autonomia finanziaria regionale, in quanto mirano a un assestamento della finanza statale «mediante contributi derivanti dal taglio di risorse regionali o attribuzione allo Stato di aliquote di tassazione aggiuntiva di imposte di spettanza regionale». Osserva a tale proposito la Regione che la previsione di una riserva statale sulle maggiori entrate attese contrasta con la previsione statutaria secondo la quale «spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (art. 36 dello statuto siciliano, come integrato dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965).

Ritiene, inoltre, la ricorrente che sussista violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, non potendo lo Stato raggiungere l'equilibrio di bilancio «mediante l'imposizione alla Regione di oneri di importo determinato d'imperio e senza preventiva consultazione o con la sottrazione di maggiori entrate di imposte alla stessa spettanti».

La parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso.

In primo luogo, viene richiamato l'art. 50-bis del decreto legge 66/2014, convertito dalla legge 89/2014, ai sensi del quale «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione». Tale disposizione conterrebbe una clausola di salvaguardia, nel cui ambito rientrano le disposizioni censurate, che assicura, secondo il resistente, «il pieno rispetto delle norme statutarie».

In via subordinata, l'inammissibilità del ricorso deriverebbe dal fatto che «tutte le disposizioni censurate, in ragione del loro contenuto, costituiscono principi fondamentali della finanza pubblica che, come tali, non possono non imporsi a tutti i livelli di governo».

Infine, il ricorso sarebbe inammissibile per la genericità delle censure.

Secondo la difesa statale, inoltre, sarebbe cessata la materia del contendere alla luce dell'accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 2014, con il quale sono stati definiti gli impegni per il periodo 2014-2017.

Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce l'infondatezza delle censure.

La Corte accoglie l'eccezione di inammissibilità per genericità del ricorso relativo all'art. 1, comma 11, della legge 89/2014 e all'art. 50, comma 10, del decreto-legge 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 -in riferimento agli artt. 14, 17, 37 e 38 dello statuto—in quanto non sono ben identificati i termini delle questioni di legittimità costituzionale.

Gli altri due profili di inammissibilità sopra richiamati sono, invece, rigettati.

Quanto all'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione, la Corte precisa che lo stesso non è sufficiente, di per sé, a determinare la cessazione della materia del contendere quando non sia seguito da rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.

Nel merito, la Corte dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 10, del decreto-legge 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 promossa in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione.



La Corte ritiene che la riserva a favore dello Stato del gettito derivante dalle entrate erariali sia legittima, in quanto rispetta le tre condizioni previste dall'art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del D.P.R. 1074/1965: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito "con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime".

La Corte si sofferma sulla condizione di cui alla lettera c), non risultando in discussione quelle di cui alle lettere a) e b).

Secondo la Corte, l'art. 50, comma 10, del decreto-legge 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 soddisfa la condizione della specifica destinazione del gettito, in quanto indica in modo dettagliato le minori entrate e le maggiori spese, alla cui compensazione saranno riservate le maggiori entrate, e le stesse rispondono a una pluralità di esigenze specifiche, tra loro eterogenee, di carattere ora contingente ed ora continuativo.

Ne consegue che non possono ritenersi lesi l'art. 43 dello statuto speciale e il principio di leale collaborazione, la cui invocazione è, rispetto alla questione sottoposta, inconferente a giudizio della Corte.



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 17 novembre 2015 – 14 gennaio 2016, n. 1 (G.U. 3/2016)

**Materia:** turismo, governo del territorio (urbanistica), ordinamento civile

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, comma quarto, Cost. e art. 10 della l. cost. n. 3/2001, nonché al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici); artt. 8, numeri 5) e 20), 9, numero 7), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); art. 11, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere); d.P.R. n. 686 del 1973; principio di leale collaborazione dalla Provincia autonoma di Bolzano

**Ricorrente:** Province autonome di Trento (ric. n. 9/2015) e Bolzano (ric. n. 8/2015)

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), conv., con mod., dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164

**Esito del giudizio:** 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 d.l. 133/2014, conv. con l. 164/2014 promosse, in riferimento all'art. 117, comma quarto, Cost. e all'art. 10 della l. cost. n. 3/2001, nonché al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), dalla Provincia autonoma di Bolzano;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133/2014, conv. con l. 164/2014 promosse, promosse, in riferimento al d.P.R. n. 381/1974 e al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), dalla Provincia autonoma di Trento;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133/2014, conv. con l. 164/2014, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5) e 20), 9, numero 7), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all'art. 11, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere), al d.P.R. n. 686 del 1973, nonché al principio di leale collaborazione dalla Provincia autonoma di Bolzano;





4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133/2014, conv. con l. 164/2014, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6) e 20), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 117, comma quarto, Cost. e all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 278 del 1974, nonché al principio di leale collaborazione dalla Provincia autonoma di Trento.

#### **Annotazioni:**

Con due ricorsi, le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133/2014, conv. con l. 164/2014.

L'articolo censurato: a) definisce i condhotel come «gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati» (comma 1); b) demanda la determinazione delle «condizioni di esercizio dei condhotel» a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 281/97, previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in sede di Conferenza unificata (comma 1); c) prevede che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca «i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della anzidetta quota di unità abitative a destinazione residenziale» (comma 2, primo periodo), specificando altresì che, se sono stati concessi contributi o agevolazioni pubbliche, il vincolo può essere rimosso solo previa restituzione di questi, qualora ciò avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato (comma 2, secondo periodo); d) prescrive alle Regioni e alle Province autonome di adeguare i propri ordinamenti a quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 3, primo periodo); e) lascia ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (comma 3, secondo periodo).

Ad avviso delle ricorrenti, il censurato art. 31 interferisce con numerose materie oggetto di competenze legislative e amministrative delle Province autonome, regolate da apposite norme di attuazione statutaria.

In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano richiama le proprie competenze legislative primarie e amministrative in materia di «urbanistica e piani regolatori», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5 e 20, e 16, Statuto); la competenza legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, Cost., e 10 l. cost. 3/2001); la competenza concorrente in materia di «esercizi pubblici» (art. 9, numero 7, dello Statuto). La ricorrente richiama inoltre il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere) e il d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici). Tra le norme di attuazione statutaria sono, altresì, richiamati l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione



Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), secondo cui «[l]e funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la parte che già non spetti loro per competenza propria»; nonché l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), a norma del quale – sostiene la ricorrente – per le Province autonome un onere di adeguamento potrebbe sussistere solo nei confronti di atti legislativi dello Stato.

La Provincia autonoma di Trento rivendica, del pari, le proprie competenze legislative primarie e amministrative in materia di «urbanistica e piani regolatori», di «tutela del paesaggio», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5, 6 e 20, e 16 Statuto), nonché la competenza legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, Cost., e 10 l. cost. 3/2001); richiama, inoltre, il d.P.R. n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 278 del 1974 e il d.P.R. n. 686 del 1973, nonché l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Con riguardo a questi parametri, la Provincia autonoma di Trento sviluppa argomenti sostanzialmente analoghi a quelli dell'altra ricorrente.

Entrambi i ricorsi assumono che la clausola di salvaguardia, di cui all'art. 43-bis del d.l. n. 133 del 2014, introdotta in sede di conversione dalla legge n. 164 del 2014 (secondo cui le Regioni e le Province autonome «adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale») non sia in grado di neutralizzare l'efficacia lesiva del censurato art. 31, in virtù dell'obbligo di adeguamento previsto al comma 3 dello stesso art. 31.

Infine, in via subordinata, i ricorsi lamentano una violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal censurato art. 31, deve essere adottato in base a una procedura che prevede un'intesa con le Regioni e le Province autonome, da assumersi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997, disposizione questa che – richiamando, attraverso il proprio comma 2, lettera b), l'art. 3, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs. n. 281 del 1997 – consente al Governo di procedere unilateralmente, con deliberazione motivata, quando l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, ovvero in caso di «motivata urgenza», salvo sottoporre entro 15 giorni i provvedimenti adottati all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Dal momento che i ricorsi hanno ad oggetto la medesima disposizione e formulano censure analoghe, la Corte ne dispone la riunione ai fini della trattazione congiunta.

Premette la Corte che alla data dell'udienza, il decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al censurato art. 31 non risultava essere stato ancora pubblicato.

Preliminarmente, la Corte dichiara l'inammissibilità di alcune questioni, per le quali non sussiste piena corrispondenza tra i ricorsi e le delibere delle Giunte provinciali (ratificate dai rispettivi Consigli provinciali) che ne hanno autorizzato la proposizione.

Quanto alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 43-bis del d.l. n. 133 del 2014, introdotto in sede di conversione, ritiene la Corte che tale clausola non spieghi effetto dal momento che, secondo la giurisprudenza della Corte medesima, essa è da intendersi derogata a fronte di una disposizione del medesimo atto normativo che impone espressamente un obbligo di adeguamento (ex plurimis, sentenze n. 137 del 2014 e n. 241 del 2012).

Nel merito, la Corte giudica le questioni non fondate.



L'impugnato art. 31 introduce norme in materia di condhotel, una tipologia innovativa di esercizi alberghieri, a gestione unitaria, che forniscono servizi sia nelle tradizionali camere destinate alla ricettività, sia in unità abitative a destinazione residenziale. Nell'ordinamento italiano, la figura del condhotel è menzionata per la prima volta all'art. 10, comma 5, d. l. 83/2014 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), conv. con mod. dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, che non ha mai ricevuto attuazione. È solo nell'art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, che il nuovo istituto ha trovato una sua definizione e un principio di disciplina, da svilupparsi tramite l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, configurando una nuova tipologia di esercizio alberghiero contraddistinta dall'offerta di servizi, oltre che in camere tradizionali, anche in unità residenziali di proprietà di terzi privati.

Non v'è dubbio che la disciplina dei condhotel attenga alla materia del «turismo e industria alberghiera», di competenza delle Regioni e delle Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell'intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l'offerta turistica» e a «favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti». Tuttavia, non si può affermare che essa riguardi in via esclusiva la suddetta materia, presentando altresì profili che interferiscono con la materia dell'urbanistica e del «governo del territorio», nonché con l'«ordinamento civile».

Il censurato art. 31, infatti, qualifica il condhotel come una struttura di ricezione turistica in cui coesistono unità immobiliari con destinazione urbanistica differente, alberghiera e residenziale, e dispone affinché ciò possa avvenire anche mediante trasformazione delle strutture ricettive esistenti, previa rimozione, ove occorra, degli eventuali vincoli di destinazione alberghiera. Incidendo sulla destinazione urbanistica degli immobili la disciplina dei condhotel riguarda, quindi, anche la materia dell'«urbanistica» e del «governo del territorio» (sentenze n. 46 del 2014, n. 209 del 2009, n. 9 del 2008, n. 303 del 2007, n. 450 del 2006).

D'altra parte, precisa la Corte che la disciplina dei condhotel coinvolge anche rapporti di natura privatistica: all'interno della nuova figura delineata dall'art. 31, comma 1, le «unità abitative a destinazione residenziale» possono essere oggetto di diritti, evidentemente anche reali, di soggetti diversi dall'impresa alberghiera; sicché, le «condizioni di esercizio», da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allo stesso comma 1, debbono riguardare sia i rapporti con il pubblico dei turisti, sia quelli con i proprietari delle unità residenziali, nelle quali pure l'impresa offre i propri servizi, «in forma integrata e complementare» a quanto avviene nelle camere tradizionali. Dunque, la natura ibrida e complessa della nuova figura giuridica – la quale si riflette nella sua stessa denominazione – richiede che siano regolamentati anche importanti aspetti contrattuali e condominiali, come tali attinenti alla materia dell'«ordinamento civile», prevista all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost..

Ritiene la Corte, pertanto, che nella peculiare disciplina in questione vengono in rilievo competenze eterogenee, alcune delle quali di stretta spettanza esclusiva statale, altre a vario titolo attribuite alle Regioni e alle Province autonome. Tali molteplici competenze non si presentano separate nettamente tra di loro e sono, anzi, legate in un inestricabile intreccio, senza che sia possibile identificarne una prevalente sulle altre dal punto di vista qualitativo o quantitativo. Conseguentemente, la Corte applica il principio generale - costantemente ribadito nella propria giurisprudenza -, secondo il quale in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze – come nel caso in esame, in cui le norme impugnate si pongono all'incrocio di varie materie (turismo, urbanistica, ordinamento civile) –, qualora risulti impossibile comporre il concorso di competenze statali e regionali, tramite un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il



sistema delle autonomie, principio che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa.

A tale ultimo riguardo, osserva la Corte che la disposizione impugnata attua il principio di leale collaborazione, prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – che deve definire le condizioni di esercizio del condhotel e i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi esistenti – sia adottato «previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» (art. 31, comma 1).

Tenuto conto che gli interessi implicati non riguardano una singola Regione o Provincia autonoma, ma tematiche comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali, la Corte ritiene adeguata la scelta legislativa di coinvolgere Regioni, Province autonome ed autonomie locali nel loro insieme, attraverso la Conferenza unificata. Del resto, la stessa giurisprudenza della Corte identifica l'intesa in sede di Conferenza unificata uno strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012), qualora non siano coinvolti interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo.

In via subordinata, le ricorrenti hanno lamentato che il loro coinvolgimento col procedimento di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997 sia troppo debole, data la possibilità che il Governo possa prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata, nei casi di mancato accordo entro un determinato periodo di tempo o in caso di urgenza.

Anche tale doglianza è giudicata infondata dalla Corte, nei termini di seguito precisati.

Secondo costante giurisprudenza, gli strumenti di cooperazione tra diversi enti debbono prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione. Se, da un lato, il superamento del dissenso deve essere reso possibile per evitare che l'inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, dall'altro, il principio di leale collaborazione non consente che l'assunzione unilaterale dell'atto da parte dell'autorità centrale sia mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa entro un determinato periodo di tempo (ex plurimis, sentenze n. 239 del 2013, n. 179 del 2012, n. 165 del 2011) – specie quando il termine previsto è, come nel caso, alquanto breve – o dell'urgenza del provvedere. Sul punto la Corte ribadisce che il principio di leale collaborazione esige che le procedure volte a raggiungere l'intesa siano configurate in modo tale da consentire l'adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze.

Interpretata alla luce dei suddetti principi, la disciplina di cui al d.lgs. n. 281 del 1997, richiamata dalla disposizione oggetto di impugnazione, richiede che l'eventuale determinazione unilaterale da parte del Governo in caso di mancata intesa sia corredata da una motivazione esplicita, specifica e concreta, ove si dia conto degli scambi intercorsi e dei perduranti punti di dissenso e, alla luce di ciò, si illustrino le ragioni per cui si ritiene urgente una determinazione della sola parte statale, o comunque non più praticabile – eventualmente anche dopo la scadenza del previsto termine di 30 giorni – un ulteriore protrarsi delle trattative.

In conclusione, la Corte giudice infondate nel merito le censure mosse dalle Province autonome all'art. 31 censurato, facendo salva la possibilità per le ricorrenti di dolersi nei modi appropriati, anche dinanzi alla medesima Corte, degli eventuali difetti di motivazione del mancato raggiungimento dell'intesa.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 1 - 14 gennaio 2016, n. 2 (G.U. 3/2016)

**Materia:** Assistenza e servizi sociali

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Artt. 38, primo comma, Cost.; Art. 4 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006

**Ricorrente:** Tribunale ordinario di Trento (ordinanza 207/2013)

**Resistente:** Provincia autonoma di Trento

**Oggetto del ricorso:** Art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 13/2007

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato la questione non fondata

### **Annotazioni:**

Con la sentenza in oggetto la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 13/2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento).

La questione è stata giudicata non fondata.

Il giudice rimettente pone a fulcro delle proprie doglianze l'assunto secondo il quale la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (evocata quale parametro interposto della dedotta violazione dell'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché l'art. 38, primo comma, Cost. avrebbero posto la condizione individuale e autonoma della persona disabile come specifico ed esclusivo oggetto di protezione. Ne deriverebbe che, ai fini della conformazione degli istituti di assistenza, non possa né debba assumere alcuna rilevanza la situazione del relativo nucleo familiare: non soltanto sul piano delle garanzie e dei diritti della persona interessata, ma anche sul versante dei possibili doveri o obblighi dei suoi familiari.

Le previsioni della Convenzione innanzi citata e della norma costituzionale di cui si lamenta diretta violazione imporrebbero, in altri termini, di rappresentare la persona disabile in una condizione più che soltanto di autonomia rispetto al proprio nucleo familiare, quasi di totale indipendenza o perfino di relativo isolamento, anche sul piano strettamente economico; come se, al contrario, il rilievo attribuito, sotto diversi profili, alla sua collocazione all'interno di un tessuto familiare implicasse, per se stesso, un'inammissibile diminuzione di tutela.

Sul punto la Corte osserva che l'assunto appare incongruo e privo di rispondenza con i parametri evocati a corredo della censura. Esso risulta, oltretutto, in diretta e palese antitesi con l'opposta tendenza – dichiaratamente e non irragionevolmente privilegiata tanto dalla normativa provinciale quanto, più di recente, da quella statale di settore – a far sì che sia proprio la famiglia la sede privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo componente, così da mantenere intra moenia il relativo rapporto affettivo e di opportuna e necessaria assistenza, configurando solo come sussidiaria – e comunque secondaria e complementare – la scelta verso soluzioni assistenziali esterne (sent. 203/2013).

D'altra parte, quanto al rispetto degli obblighi internazionali, va rilevato come il principio del necessario rispetto, da parte dei legislatori interni, dei vincoli derivanti dall'adesione ad una Convenzione internazionale – nella specie, firmata dall'Italia il 30 marzo 2007 ma ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18/2009, in epoca dunque successiva alla promulgazione del provvedimento legislativo che contiene la disciplina censurata – si configura alla stregua, per



così dire, di “obblighi di risultato”: gli strumenti pattizi si limitano, infatti, ordinariamente, a tracciare determinati obiettivi riservando agli Stati aderenti il compito di individuare in concreto – in relazione alle specificità dei singoli ordinamenti e al correlativo e indiscusso margine di discrezionalità normativa – i mezzi ed i modi necessari a darvi attuazione.

Ciò comporta, evidentemente, che – anche sul piano della individuazione delle relative risorse finanziarie – l’obbligo internazionale e convenzionale non possa, di regola, implicare e tantomeno esaurire le scelte sul quomodo: ciò che, invece, il giudice a quo erroneamente presuppone, laddove reputa che la Convenzione di New York avrebbe, in forma, per così dire, “autoapplicativa”, inteso specificamente precludere agli Stati di tenere conto dei livelli di reddito dei familiari della persona disabile, ancorché civilisticamente obbligati, al fine di stabilire il quantum delle prestazioni assistenziali da erogare.

Ove, del resto, così fosse stato, la Convenzione avrebbe, da un lato, direttamente inciso sull’ordinamento civile interno, frustrando, in parte qua, la disciplina dettata dagli artt. 433 e seguenti del codice civile; dall’altro, si sarebbe – indebitamente – sostituita al legislatore nazionale, nel determinare una normativa di dettaglio, quale certamente è quella destinata a stabilire i criteri di commisurazione della base reddituale per fruire di una contribuzione pubblica.

A giudizio della Corte nessuna delle accennate evenienze può, peraltro, dirsi riscontrabile nella Convenzione in esame. Essa, infatti, si limita, secondo la propria natura, a consacrare una serie di importanti principi, tutti coerentemente tesi a realizzare le finalità tracciate dalle Parti contraenti e paradigmaticamente sintetizzate, all’art. 1, nell’enunciazione dello scopo di «promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità».

Il nucleo della Convenzione ruota, così, essenzialmente, intorno all’avvertita esigenza di conformare i vari ordinamenti interni in chiave non già meramente protettiva delle persone con disabilità, ma piuttosto in una prospettiva dinamica e promozionale, volta a garantire a ciascuna di esse la più efficace non discriminazione, non solo sul piano formale ma su quello delle effettive condizioni di esistenza: attraverso, cioè, anzitutto, il pieno e integrale riconoscimento di diritti e di tutele che, in quanto fondamentali, non possono non essere adeguate alla dignità di qualsiasi persona in quanto tale, ma anche attraverso la predisposizione di misure idonee a compensare, per quanto possibile, e nelle forme più compatibili, la condizione di chi si trovi così particolarmente svantaggiato.

Nulla, dunque, che possa vincolare gli Stati aderenti ad adottare scelte normative dirette ad allontanare o, perfino, a sradicare la persona disabile dal sistema delle relazioni familiari o a disconoscerne il diritto all’appartenenza al medesimo; e neppure, di riflesso, nulla che possa indurre a sollecitare, sul piano normativo, l’esclusione dei familiari, o il loro disimpegno, da qualsiasi programma di assistenza che, sulla base delle diverse condizioni economiche, consenta di articolare differenziati livelli di compartecipazione ai programmi medesimi.

Al contrario, si può semmai cogliere, fin dal preambolo della Convenzione, una indicazione di segno opposto, essendo formulato l’esplicito richiamo alla famiglia come « nucleo naturale e fondamentale della società» insieme all’esplicito convincimento che tanto le persone con disabilità quanto i «membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità».

Il che sembra presupporre, ai fini delle discipline in tema di sostegno alle persone disabili, la tendenza a prevedere l’intervento dei pubblici poteri, con l’onere per l’intera collettività, in





funzione prevalentemente sussidiaria e in presenza di condizioni di difficoltà economiche anche delle relative famiglie; richiedendosi, nel contempo, primariamente a queste ultime, in relazione alle proprie capacità, l'adempimento di un naturale e diretto dovere di solidarietà, oltre che dei correlativi obblighi giuridici.

A proposito, poi, della violazione dell'art. 38, primo comma, Cost., la Corte osserva che l'ordinanza di rimessione, oltre che apparire fortemente carente in punto di motivazione, finisce per rivelarsi incoerente rispetto all'oggetto stesso della censura che propone, sostenuta esclusivamente dall'assunto, del tutto apodittico, secondo cui, nel parametro evocato, la persona inabile «assume rilievo di per se stessa, senza alcun riferimento al suo nucleo familiare».

È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l'accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all'obbligo alimentare.

Ove così non fosse, verrebbero, d'altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e "familiarmente" non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 11 e 12 febbraio 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 1 dicembre 2015 – 14 gennaio 2016, n. 3 (G.U. 3/2016)

**Materia:** finanza regionale

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 della Costituzione.

**Ricorrente:** Regione siciliana

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 1, comma 508, anche in combinato disposto con il comma 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014)

**Esito del giudizio:** la Corte costituzionale dichiara:

- 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, della l. 147/2013, in riferimento all'art. 36 del r.d.lgs. 455/1946, ed in relazione all'art. 2, primo comma, del d.p.r. 1074/1965;
- 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590, della l. 147/2013, in riferimento agli artt. 20 e 43 del r.d.lgs. 455/1946 ed agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost.;
- 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, della l. 147/2013 in combinato disposto con il comma 590 del medesimo articolo, in riferimento all'art. 36 del r.d.lgs. 455/1946 ed in relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965.

### Annotazioni:

La Regione siciliana ha impugnato, tra le altre disposizioni, l'art 1, commi 508 e 590, della l. 147/2013, in riferimento agli artt. 20, 36 e 43 st., all'art. 2, primo comma, del d.p.r. 1074/1965, nonché in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost..

Il comma 508, al dichiarato fine di assicurare il concorso delle autonomie speciali all'equilibrio dei bilanci ed alla sostenibilità del debito pubblico, riserva allo Stato, per un periodo di cinque anni, le entrate derivanti dal d.l. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) – convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 148/2011 – e dal d.l. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) – convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 214/2011 – per destinarle alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantirne la riduzione nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria - sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 e ratificato ai sensi della l. 114/2012 – affidando ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità di individuazione del gettito, attraverso separata contabilizzazione.





La Regione assume che la citata riserva riguarderebbe entrate prive del requisito di novità e difetterebbe il requisito della specificità della destinazione del gettito riservato all'Erario. Risulterebbe in tal modo violato l'art. 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965, in difetto delle condizioni richieste per attribuire allo Stato risorse di spettanza regionale.

Risulterebbero altresì violati l'art. 97, primo comma, Cost., che la norma censurata pretenderebbe di attuare, in ordine alla garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni, nonché gli artt. 81, sesto comma, e 119 Cost..

Inoltre, la disposizione, sottraendo alla Regione, «senza previsione di raccordo alcuno, risorse che vengono meno per l'esercizio delle sue funzioni», violerebbe pure gli artt. 20 e 43 st..

Per i medesimi motivi la ricorrente impugna il comma 508 anche in combinato disposto con il successivo comma 590, il quale prevede che il contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. 138/2011 continui ad applicarsi per il periodo 2014-2016. Secondo la Regione, infatti, le sue prerogative subirebbero la medesima lesione in precedenza evidenziata ove le due disposizioni venissero intese nel senso di riservare allo Stato anche il contributo di solidarietà prorogato per gli anni 2014-2016, riscosso nel territorio siciliano.

La Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508 – singolarmente considerato – della l. 147/2013 in riferimento all'art. 36 st. ed in relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965 sia inammissibile.

La Regione omette di precisare quali siano le specifiche entrate tributarie ad essa devolute ai sensi delle disposizioni statutarie e di attuazione ed, a suo dire, indebitamente sottratte.

In tal modo, la ricorrente non consente di verificare, per ciascuna delle entrate derivanti dalle numerose misure disposte dai due decreti-legge del 2011, la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione allo Stato del relativo gettito, ossia la legittimità della riserva erariale.

La lacunosa formulazione della questione di legittimità costituzionale comporta l'inammissibilità della questione per indeterminatezza dell'oggetto.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590 – in combinato disposto – della l. 147/2013, promossa in riferimento all'art. 36 dello st. in relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965, è ammissibile ma, nel merito, non fondata.

Premesso che la questione non incorre nel vizio di indeterminatezza in quanto la Regione indica precisamente l'entrata del cui gettito lamenta l'illegittima sottrazione, la Corte ha più volte precisato che «L'evocato art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, indica le seguenti tre condizioni per l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito "con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime"».

Occorre dunque verificare se la riserva allo Stato del contributo di solidarietà previsto dall'art. 1, comma 590, della l. 147/2013, rispetti siffatti requisiti.

Questa Corte ha già espressamente riconosciuto la natura tributaria del contributo in considerazione, in quanto «si risolve in un prelievo corrispondente ad una aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile dell'IRPEF e, quindi, in una temporanea sovrimposta di tale tributo» (sentenza n. 241 del 2012).



Risulta integrato anche il requisito della novità dell'entrata, atteso che per la sua sussistenza è sufficiente il verificarsi di «una entrata aggiuntiva, rilevando la novità del provento, non la novità del tributo (sentenza n. 241 del 2012)» e bastando «un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata» (sentenza n. 145 del 2014).

Mentre il contributo di solidarietà era limitato dall'art. 2, comma 2, del d.l. 138/2011, al triennio 2011-2013, il comma 590 ne ha disposto la proroga, di modo che esso costituisce un'entrata tributaria nuova ai fini dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965.

Infine, è soddisfatta anche l'ultima condizione, quella della destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Al riguardo il comma 508 prevede che il gettito riservato sia impiegato per la «copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria [...]».

Risulta dunque integrata la condizione della specificità della destinazione.

Poiché, alla luce di quanto precede, sussistono i presupposti per la riserva all'Erario del gettito del contributo di solidarietà previsto dall'art. 1, comma 590, della legge n. 147 del 2013, non si configura la violazione dei parametri evocati dalla ricorrente e la questione proposta in riferimento ad essi non è fondata.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590, della l. 147/2013 in riferimento agli artt. 20 e 43 st., nonché agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost. è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, individuando, tra l'altro, «le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale».

Nel caso di specie la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione degli artt. 20 e 43 st. in quanto le disposizioni sottrarrebbero alla Regione, «senza previsione di raccordo alcuno, risorse che vengono meno per l'esercizio delle sue funzioni», e, «sulla scorta della legge 24 dicembre 2012, n. 243», il contrasto con l'art. 97, primo comma, Cost. «per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni», nonché con gli artt. 81, sesto comma, e 119 Cost.

La genericità e l'assertività delle censure, «secondo la giurisprudenza di questa Corte implicano l'inammissibilità del ricorso in parte qua» (sentenza n. 273 del 2015).